

Regione Siciliana

E.R.S.U. Catania

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

DIREZIONE

Via Etna, 570 - 95128 Catz
tel. 095/7517937 - fax 095/751

Al Dirigente dell'U.O. I dell'E.R.S.U.
di Catania
Ing. Spampinato Giovanni

Al Responsabile dell'Ufficio Assegnazioni
dell'E.R.S.U. di Catania
Sig.ra Di Benedetto Concetta

All'Responsabile Ufficio Stampa dell'E.R.S.U.
di Catania
Dott. Panvini Giampiero

All'Ufficio URP dell'E.R.S.U. di Catania

All'Ufficio Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell'E.R.S.U. di Catania

E p.c. Al Presidente dell'E.R.S.U. di Catania
Chiar.mo Prof. Alessandro Cappellani

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale studenti universitari.

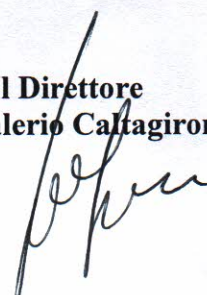
Per gli adempimenti di competenza si trasmette il decreto n. 18/2019 del Commissario Straordinario dell'Ente, con il quale è stato approvato il Regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale studenti universitari.

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa è invitato a darne massima divulgazione con comunicato stampa e relativa dichiarazione del Presidente e del Direttore dell'Ente.

Tanto si doveva.

Catania, 10 maggio 2019

Il Direttore
(Dott. Valerio Caltagirone)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale studenti universitari.

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25/11/2002 n° 20 recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";

VISTO il D.P. n. 163/ Serv. 1°/ S.G. del 03.5.2016 con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato, Presidente dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania;

VISTA la delibera del Commissario ad Acta n.1 del 28 dicembre 2015, prot. n.16304/I, con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

CONSIDERATO CHE in data 23/02/2017 è decaduta, per fine mandato, la Rappresentanza Studentesca in seno al C.d.A., venendo così a mancare il numero legale per la validità delle sedute del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente n. 693/Serv1/S.G. con il quale il Prof. Cappellani Alessandro Francesco è nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Catania con le funzioni di Presidente e di Consiglio di Amministrazione, fino all'insediamento degli organi ordinari di Amministrazione al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO l'art. 4 comma 17 del D.P.C.M. 09.04.2001;

CONSIDERATO che l'Ente intende avviare attività di collaborazioni a tempo parziale per agevolare gli studenti in possesso dei requisiti di reddito, di merito e di carriera universitaria previsti dal bando unico di concorso bandito dall'E.R.S.U. di Catania che, per carenza di risorse finanziaria, non hanno beneficiato della borsa di studio;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'E.R.S.U. di Catania relativo all'esercizio finanziario 2019, approvato con D.D.S. n. 304 del 15/02/2019;

VISTO il capitolo n. 102 "Borse part-time, premi di incentivazione e borse frequenze ai laboratori" del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio finanziario 2019;

VISTO il regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale studenti universitari, che fa parte integrante del presente decreto;

DECRETA

Per quanto in narrativa che si intende confermato e riportato per relationem;

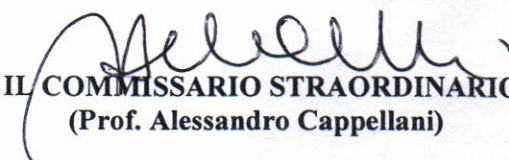
Art. 1 – Di approvare il regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti universitari;

Art. 2 - Di dare mandato al Direttore di avviare le procedure per l'avvio dell'attività di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti universitari presso l'E.R.S.U. di Catania;

Art. 3 – Di pubblicare il regolamento dell'E.R.S.U. di Catania per attività di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti universitari sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti Generali", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Catania, li

09 MAG. 2019


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Alessandro Cappellani)

REGOLAMENTO

PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 1 – FINALITA'

L'ERSU di Catania intende attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti universitari ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68 e della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 20.

Art. 2 – DESTINATARI

Tutti gli studenti risultati idonei ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU, regolarmente iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso dell'Università di Catania e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale aggregati all'E.R.S.U. di Catania

Qualora le richieste risultino insufficienti a coprire i posti messi a concorso dall'Ente, si provvederà attingendo alla graduatoria predisposta dall'Università, una volta resa disponibile e pubblica, per le attività a tempo parziale degli studenti nell'anno accademico di riferimento, ai sensi dell'art.4, c. 17 del DPCM 9 aprile 2001.

Art. 3 – INCOMPATIBILITA' DELLA RICHIESTA

La collaborazione a tempo parziale è incompatibile con:

1. Borsa di studio ricevuta dall'ERSU di Catania nell'A.A. in corso;
2. Qualsiasi tipo di collaborazione con gli Enti di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 (attività part-time, tutorato...) svolta per lo stesso anno accademico;
3. Borse di studio di qualsiasi provenienza, a qualsiasi titolo conferite;
4. Rapporti di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo.

Art. 4 – REQUISITI

I requisiti di reddito e di merito richiesti coincidono con quelli di ammissione ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU.

Art. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli Studenti interessati alla collaborazione part time con l'Ente manifesteranno tale volontà al momento della compilazione della domanda di partecipazione al Bando unico di concorso, per

l'anno accademico di riferimento per l'attribuzione delle borse di studio, servizi abitativi "posto letto" e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale.

Art. 6 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà formulata con i partecipanti dell'ultimo anno di corso secondo il punteggio conseguito dagli studenti nella graduatoria del concorso per l'attribuzione delle Borse di studio nell'anno accademico di riferimento.

In caso di esaurimento della graduatoria dell'ultimo anno di corso, si procederà attingendo alla scorrimento della graduatoria degli studenti del penultimo anno di corso, secondo i medesimi criteri.

In caso di scorrimento della graduatoria degli assegnatari di borsa, gli studenti che hanno beneficiato del part time riceveranno solo la differenza tra l'importo della borsa di studio assegnata e l'importo ricevuto per la collaborazione part time.

Art. 7 – OGGETTO DELLE COLLABORAZIONI

Il rapporto da intrattenere con l'ERSU consiste nello svolgimento di attività di collaborazione nei servizi di informazione e orientamento per gli studenti, servizi culturali e ricreativi (convegni, premi, aule studio) nei servizi abitativi e di ristorazione, nei servizi per studenti disabili e nel funzionamento degli uffici (ufficio tecnico, segreteria, affari generali, ristorazione, ecc.) con esclusione di attività che comportano assunzione di responsabilità amministrativa.

Art. 8 – NUMERO DELLE COLLABORAZIONI

Il numero dei rapporti di collaborazione sarà stabilito da questo ERSU in base alle risorse finanziarie disponibili e **nei limiti delle esigenze interne dei vari uffici.**

Art. 9 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Nel caso in cui la collaborazione venga a cessare per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto allo studente in relazione alle ore di lavoro non svolte.

Al termine dello svolgimento delle ore previste, il rapporto di collaborazione termina automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto si interrompe in ogni caso, automaticamente, alla data del conseguimento del titolo accademico o per la mancata iscrizione dello studente presso gli Enti universitari di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

Qualora nell'assolvimento della propria attività si rilevano negligenze o inadempienze da parte dello studente che comportano nocumento per l'ERSU, verrà tempestivamente risolto il rapporto di collaborazione, fatte salve eventuali responsabilità di carattere civile o penale.

Art. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge n°390 del 02/12/1991, al D.P.C.M. 09/04/2001 e alle norme vigenti.